



COMUNE di COCCAGLIO
(*Provincia di BRESCIA*)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA INCARICATA DI VALUTARE L'IDONEITA' DEI LUOGHI E LOCALI SEDE DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO O SPETTACOLO

- ✓ *Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 21.11.2012 con deliberazione n. 129*
- ✓ *pubblicato all'albo pretorio informatico dal 12 al 27.12.2012*
- ✓ *pubblicato sul sito istituzionale, sezione Atti Amm.vi/ Regolamenti, dal 13.12.2012*

-- ART. N° 1--

COMPITI DELLA COMMISSIONE - LUOGO DI RIUNIONE, COMPENSO

1) La Commissione comunale di vigilanza di cui all'art. 14I/bis del t.u.l.p.s. ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico spettacolo, ai sensi di cui all'art.80 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.) ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del DPR n. 616/1977.

In particolare la commissione comunale provvede a:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- accertare ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998, n.3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2) Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede del Comune di Coccaglio e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

--ART. 2--

CONVOCAZIONE

- 1) La commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti con indicati: gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- 2) L'avviso deve essere spedito almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore;
- 3) Il parere della commissione è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti;
- 4) Gli accessi della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera almeno 3 giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi di urgenza;
- 5) A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fine della illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare: Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto;
- 6) I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedano a conferire le deleghe e ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

--ART. 3--

ALLESTIMENTI TEMPORANEI – Verifica delle condizioni di sicurezza

Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni.

--ART.4--

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI IMPOSTE

- 1) Il presidente, sentita la commissione, individua, con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli colti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti:
- 2) L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati deve essere comunicato, per scritto, al Presidente della commissione, entro 3 giorni dalla effettuazione.

--ART. 5--

**LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI
O INFERIORE A 200 PERSONE**

- 1) Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno;
- 2) E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

--ART. 6--

UTILIZZO DI ATTEZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI

- 1) Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1885. n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

--ART. 7--

LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE

1. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:
 - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

--ART. 8--

FORMULAZIONE DEL PARERE

- 1) Il parere della Commissione viene redatto per scritto; dev'essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.8 della legge 241/90.
Viene firmato da tutti i membri della Commissione e dal segretario.
- 2) Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, che vengono raccolti annualmente in apposito registro cronologico e numerati progressivamente. Ad ogni verbale dev'essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe.
- 3) Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione;
- 4) Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

--ART. 9--

ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE - DECADENZA DELL' INCARICO

- 1) I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti.
- 2) In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione s' intende validamente espresso qualora il componente assente provveda per tempo a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

--ART. 10--

NOMINA DI COMPONENTI TECNICI, ESTERNI AL COMUNE

- 1) Gli esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco dell' ente interessato, tenuto conto della loro specializzazione.
- 2) L'incarico non può essere superiore a 3 anni e non è rinnovabile se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

--ART. 11--

NOMINA DELLA COMMISSIONE – DURATA IN CARICA

- 1) La commissione è nominata dal Sindaco del Comune capofila, ai sensi dell'art. 4 della convenzione approvata con delibera C.C. n° 22/2012.
- 2) Dura in carica 3 anni.
- 3) Alla sua naturale scadenza continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

-- ART. 12--

RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

- 1) Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza scritta e dev'essere presentata al Comune con le seguenti tempistiche
 - almeno 35 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - almeno 45 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità) es. concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.
- 2) Tutti i documenti allegati alla richiesta dovranno corrispondere a quelli indicati dalla commissione nei modi e nelle forme da questa indicati.
- 3) In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere a fini istruttori ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nell'atto deliberato dalla Giunta Municipale, e quant'altro previsto dalla normativa vigente al fine di avere un quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

--ART. 13--

SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

- 1) Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi richiede l'intervento. L'importo relativo deve essere corrisposto direttamente dal richiedente agli enti preposti, dando fotocopia al Segretario della Commissione.
- 2) Non si procede con l'effettuazione del sopralluogo in mancanza di tale pagamento.

